



A . M . S T U D I O d i A v e r i A n g e l o

via Marcora, 49/55 - 20001 - Inveruno (MI) - tel./fax 02/97285489

amstudio.averi@gmail.com

p.IVA 03199290960 – Cod.Fisc. VRANGL64C25D198H

CAPITOLATO SPECIALE **DI APPALTO LAVORI**



CUP

J22C23000030004

CIG:

96754512C0

**Ristrutturazione parziale impianto
termico ed idricosanitario**

Immobile:

**CENTRO DIURNO DISABILI
via Volontari della Libertà, 8
20009 Vittuone (MI)**

INDICE

ART. 1	-	OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO
ART. 2	-	IMPORTO DEI LAVORI
ART. 3	-	CATEGORIA DEI LAVORI
ART. 4	-	MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – "A CORPO"
ART. 5	-	VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO
ART. 6	-	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
ART. 7	-	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
ART. 8	-	DOMICILIO DELL'APPALTANTE
ART. 9	-	CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE
ART. 10	-	CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO
ART. 11	-	TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
ART. 12	-	ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
ART. 13	-	ACCETTAZIONE, QUALITA' IMPIEGO MATERIALI
ART. 14	-	PERSONALE DELL'APPALTATORE, ENTI PREVIDENZIALI
ART. 15	-	ASSICURAZIONI
ART. 16	-	RESPONSABILITA'
ART. 17	-	CAUZIONE PROVVISORIA
ART. 18	-	CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 19	-	PIANO DI SICUREZZA
ART. 20	-	CONSEGNA DEI LAVORI
ART. 21	-	CONDIZIONI PARTICOLARI
ART. 22	-	DIREZIONE LAVORI
ART. 23	-	TEMPO UTILE E VERBALE ULTIMAZIONE LAVORI
ART. 24	-	PENALI
ART. 25	-	DANNI DI FORZA MAGGIORE
ART. 26	-	SOSPENSIONI E RIPRESE DEL SERVIZIO
ART. 27	-	PROROGHE DEI LAVORI
ART. 28	-	PAGAMENTI IN ACCONTO
ART. 29	-	CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO
ART. 30	-	CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
ART. 31	-	TRATTENUTE A GARANZIA E PERIODO DI GARANZIA
ART. 32	-	ONERI FISCALI E SPESE D'UFFICIO
ART. 33	-	ORDINI DI SERVIZIO
ART. 34	-	SUBAPPALTO
ART. 35	-	INVARIABILITA' PREZZI – ELENCO PREZZI
ART. 36	-	PREZZO CONTRATTUALE E REVISIONE
ART. 37	-	VARIAZIONE DEI LAVORI
ART. 38	-	PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
ART. 39	-	PREZZI UNITARI
ART. 40	-	ADEMPIMENTI IN CASO DI RISOLUZIONE O RESCISSIONE DEL CONTRATTO
ART. 41	-	ESECUZIONE D'UFFICIO
ART. 42	-	CESSIONE DEL CONTRATTO
ART. 43	-	CONTROVERSIE
ART. 44	-	RICHIAMO ALLE LEGGI ED AL CAPITOLATO GENERALE
ART. 45	-	TRATTAMENTO DEI DATI CONTROVERSIE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni necessarie per i lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e messa in sicurezza dei seguenti impianti meccanici:

- rifacimento/adeguamento centrale termica;
- ripristino generatore di calore guasto;
- nuova distribuzione fluido termovettore per riscaldamento (predisposto anche per un futuro raffrescamento);
- sostituzione di tutti i corpi scaldanti esistenti, predisposti per un futuro raffrescamento, tranne nei servizi igienici;
- nuova distribuzione acqua calda e fredda dal produttore ai rubinetti d'arresto di ogni servizio;
- creazione rete di ricircolo sanitario;
- tutte le opere accessorie quali la sostituzione del controsoffitto, le assistenze murarie necessarie ai nuovi impianti ed i nuovi allacciamenti elettrici delle apparecchiature in campo (ventilconvettori e tutte quelle in centrale termica);

a servizio del Centro Diurno Disabili sito in via Volontari della Libertà, 8 - Vittuone (MI)

ART. 2 - IMPORTO DEI LAVORI

a) Importo lordo dei lavori	€	70.143,98
b) Ribasso contrattuale di gara:- -	€	-
c) importo netto dei lavori	€	70.143,98
d)oneri sicurezza	€	5.611,52
Totale netto	€	75.755,50
IIVA per opere manutenzione ordinaria	22% €	15.431,68
IIVA per opere abbattimento barriere architettoniche	4%	
IIVA per imprevisti	22%	
IIVA per oneri sicurezza	22% €	1.234,53
Totale IVA	€	16.666,21
TOTALE LORDO	€	92.421,71

Le suddette opere verranno affidate mediante contratto d'appalto, da stipulare a corpo - D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 "Nuovo codice dei contratti pubblici lavori, forniture e servizi" - e verrà appaltato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del predetto Decreto, tramite affidamento diretto, secondo L. 120 del 11.09.20, a ditta specializzata e qualificata del settore, che ha già operato nel primo lotto funzionale dell'intervento, il tutto nel rispetto delle condizioni di cui alle normative vigenti in materia di appalti di lavori, forniture e servizi.

ART. 3 - CATEGORIA/E DEI LAVORI

Le opere prevalenti di cui al presente Capitolato speciale di appalto rientrano, ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., nelle seguenti categorie:

- OS28 - impianti termici e di condizionamento (cat. prevalente)
- OG1 - edifici civili (cat. accessoria)
- OG11 - impianti tecnologici (cat. accessoria)
- OS3 - impianti idrico sanitari (cat. accessoria)
- OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, etc (cat. accessoria)

ART. 4 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO "A CORPO"

Il contratto è stipulato a corpo", ai sensi dell' art. 3, comma 1 lettera dddd) del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.

Prima della sottoscrizione del contratto, la ditta affidataria ha l'obbligo di controllare le voci e le quantità degli elaborati progettuali, attraverso l'attento esame degli stessi; la formulazione dell'offerta deve tenere conto di eventuali voci e relative quantità che lo stesso ritiene eccedenti o mancanti. Con la firma del presente l'impresa affidataria dichiara di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, e che quest'ultima, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 5 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

Tutti i lavori rilevabili dagli elaborati progettuali e dalle indicazioni del presente capitolato speciale d'appalto, sono compensate a corpo.

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite da capitolato speciale d'appalto, secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali e comunque a perfetta regola dell'arte. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo sono rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo

ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

1. Il presente capitolato speciale d'appalto
2. Tutti gli elaborati grafici del progetto e le relazioni
3. L'elenco prezzi unitari
4. Listino prezzi per l'esecuzione delle Opere Pubbliche e Manutenzioni della Regione Lombardia "Prezziario Regionale Opere Pubbliche" edizione 2023.
5. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi allegati con obblighi in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
6. Le polizze di garanzia

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

1. Il D.Lgs n. 50/2016 del 18.04.2016 e s.m.i.
2. Il Capitolato Generale d' Appalto approvato con decreto ministeriale 19.04.2000, n. 145 e s.m.i. per quanto non abrogato dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
3. Il D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.
4. Il D.Lgs. 53/2010 e s.m.i.
5. Il D.P.R. del 05.10.2007 n. 207, regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, per quanto non abrogato dal D.Lgs. 50/2016

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

1. Il computo metrico e il computo metrico estimativo (quest'ultimo utile ad addivenire all'importo a corpo posto a base di appalto)
2. Le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato

ART. 7 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'APPALTO

L'appalto sarà affidato dall'Amministrazione Comunale alla ditta mediante procedura di affidamento diretto, con applicazione del ribasso di gara.

ART. 8 - DOMICILIO DELL'APPALTANTE

L'Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio presso la sede dell'Ente appaltante. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo comunale o mediante lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'appaltatore (Direttore tecnico di cantiere) o al capo cantiere dal Direttore dell'ufficio tecnico o dal Direttore dei lavori si considererà fatta personalmente al titolare dell'appaltatore.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 102 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea, salvo che la procura non sia stata iscritta presso il Registro delle Imprese.

L'Appaltatore elegge il domicilio digitale in conformità di quanto stabilito dagli articoli 3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, avvalendosi degli strumenti informatici come imposto dall'articolo 5 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ferma restando la possibilità di comunicazione in forma analogica in presenza di disfunzioni accertate degli strumenti di comunicazione digitale.

ART. 9 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE - DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE

L'Appaltatore che non conduce le lavorazioni personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, (Direttore tecnico di cantiere) per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto e a regola d'arte, il quale dovrà garantire la presenza sul luogo di esecuzione dei lavori, per tutta la durata dell'appalto. L'Appaltatore, comunque, rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Stazione appaltante, che provvederà a dare comunicazione al Direttore Lavori.

Il Direttore tecnico di cantiere avrà piena rappresentanza dell'Impresa e dovrà presenziare in contraddittorio alla rilevazione del servizio eseguite e controfirmare i documenti amministrativi e contabili.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine dei luoghi di intervento e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato numericamente alle necessità.

L'Appaltatore risponde dell'idoneità di tutto il personale addetto ai cantieri. Detto personale dovrà essere di gradimento dell'appaltante, che ha diritto di ottenere l'allontanamento dal cantiere stesso di qualunque addetto senza obbligo di specificarne il motivo e risponderne delle conseguenze.

Ai sensi dell'art. 26 comma 8 del d. lgs. 81/2008 e s.m.i. l'Appaltatore deve munire il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Le società con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo sopra descritto mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a materiali e/o attrezzature depositati in cantiere o messi in opera dall'Appaltatore fino alla data di consegna dei lavori.

ART. 10 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto, di cui al presente Capitolato, implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali: la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sul prezzo stabilito dall'Appaltante.

Infine l'Appaltatore dichiara con la sottoscrizione del presente Capitolato di appalto, di aver giudicato i lavori stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, avendo nulla da eccepire a riguardo ed accettando il tutto senza condizioni o veti;

ART. 11 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore, ai sensi delle norme vigenti è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali collettivi di lavoro e degli accordi integrativi vigenti per le rispettive categorie di lavoratori nei tempi e nelle località in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione.

Il suddetto obbligo vincola l'Appaltatore fino alla data del collaudo, anche se egli non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da essi, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'Impresa di cui e' titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Se l'Appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti Pubblici, è soggetto anche all'obbligo per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, ai sensi dell'art. 36 della Legge 20 maggio 1970, n° 300.

L'Appaltatore deve, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti sull'assunzione, sulla sicurezza, salute, assicurazione, libertà e dignità dei lavoratori.

Contratti e norme devono essere rispettati, se trattasi di cooperative, anche nei confronti dei soci. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti, la Stazione Appaltante, potrà pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo sulle somme dovute all'Appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri che fossero già stati concessi a favore di altri creditori. Prima del certificato di regolare esecuzione, la Stazione appaltante richiederà agli organi competenti il DURC dal quale dovrà risultare l'avvenuto adempimento di tutti i suoi obblighi in merito.

L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori, fatta comunque salva in questa ipotesi l'applicazione da parte della Stazione Appaltante delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo.

ART. 12 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri, spese e responsabilità prescritte dalle disposizioni di legge e dal Capitolato generale del Ministero dei Lavori Pubblici, sono a carico dell'Appaltatore:

- a) Formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati apparecchi e strumenti, nonché l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione atti ad assicurare l'esecuzione a regola d'arte dei lavori e la completa rispondenza alle norme di sicurezza vigenti, incluse le spese per l'esecuzione delle opere provvisorie per la protezioni delle opere e degli arredi presenti, e per l'illuminazione delle aree di cantiere se necessario.
- b) Delimitazione e chiusura delle aree di cantiere e dei singoli ambiti di intervento con idonea segnaletica di cantiere e di sicurezza adeguati a impedire l'ingresso ai non addetti ai lavori e le interferenze con le attività proprie svolte nei plessi scolastici, anche durante i periodi di chiusura delle attività stesse.

Fornitura e posa di idoneo cartello di dimensioni adeguate identificativi l'opera indicando gli estremi del Committente, del Responsabile del procedimento, del Progettista, del Direttore dei Lavori, dell'Impresa esecutrice, delle imprese subappaltatrici, tipo di finanziamento ed importo, logo Regione Lombardia

L'Appaltatore dovrà provvedere alla pulizia di tutti gli spazi ed aree interessate dai lavori, alla riparazione, alla custodia e al mantenimento delle opere eseguite fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

- c) Le spese per trasporto di qualsiasi materiale, mezzo d'opera e le spese per attrezzi e opere provvisori.

- d) La compilazione del giornale dei lavori, da parte del Direttore tecnico di cantiere, con l'indicazione delle condizioni atmosferiche, del numero degli operai presenti in cantiere, dei macchinari e delle attrezzature impiegate e l'annotazione delle opere eseguite.
- e) La custodia diurna e notturna di tutti i materiali del cantiere, dei mezzi d'opera, nonché di tutto quanto fornito od affidato dall'Amministrazione appaltante; il ricevimento in cantiere e la messa a disposizione del personale e dei mezzi occorrenti per carichi e scarichi di quest'ultimo.
- f) Esecuzione presso istituti specializzati di tutte le verifiche e le prove che venissero, in ogni tempo, ordinate dal Direttore dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto per l'accettazione dei materiali stessi: i campioni dovranno essere conservati, munendoli di suggelli e firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa.
- g) La responsabilità diretta, sia civile che penale, tanto verso l'Amministrazione quanto verso gli operai ed i terzi, per tutti i danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi in dipendenza dei lavori, e il pagamento delle proprie assicurazioni.
- h) L'Appaltatore dovrà provvedere a prestare apposita polizza assicurativa, come previsto dall'art. 103 comma 7 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Nell'importo delle opere del presente capitolato speciale di appalto sono compresi parte degli oneri per opere provvisorie, di protezione e di sistemazione provvisoria necessarie a garantire le condizioni di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori nel pieno rispetto della legislazione vigente oltre a quelli evidenziati e non soggetti a ribasso d'asta.

Nessun compenso spetterà alle ditte concorrenti per lo studio e la compilazione del preventivo-offerta e disegni relativi a particolari esecutivi.

L'appaltatore resta unico responsabile e garante verso l'Amministrazione appaltante della buona qualità dei materiali, della loro posa in opera, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio e conduzione del cantiere.

ART. 13 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ, IMPIEGO E RISPONDENZA OPERE E MATERIALI

L'Appaltatore, ai sensi del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., è responsabile della perfetta rispondenza dei materiali, delle opere e delle parti delle opere alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, annotati sul libro giornale o alle istruzioni comunicate all'Impresa per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata, fax o consegnate a mano al Direttore di cantiere.

I lavori, i materiali e le apparecchiature rifiutati dal Direttore dei lavori, anche se già posti in opera, perché risultanti di qualità, lavorazione, funzionamento e resa estetica non pienamente corrispondenti al presente elaborato ed alle descrizioni analitiche, agli ordini di servizio o altre analoghe istruzioni, dovranno essere sostituiti a cura e spese dell'Impresa. Le opere e i lavori rifiutati dal Direttore dei lavori non saranno liquidati all'Impresa.

L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del Direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.

ART. 14 - PERSONALE DELL'APPALTATORE, ENTI PREVIDENZIALI E SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI

Il personale dell'appaltatore dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna dal Direttore dei Lavori e riportati negli ordini di servizio. Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare i piani di sicurezza e le norme antinfortunistiche vigenti in relazione al tipo di cantiere. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce, per l'appaltatore, responsabilità penale e civile dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti e attrezzature di cantiere.

ART. 15 - ASSICURAZIONI

La ditta appaltatrice è obbligata all'assicurazione degli operai in conformità alla legge e disposizioni presenti e future; la ditta appaltatrice è altresì obbligata a tenere sollevate ed indenni l'Amministrazione Appaltante, la Direzione dei Lavori ed il personale di sorveglianza e controllo da ogni danno arrecato a terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, assumendosi, in caso di infortuni, ogni responsabilità, sia civile che penale.

ART. 16 - RESPONSABILITA'

Le responsabilità civili e penali che dovessero insorgere per causa direttamente legata all'esecuzione dei lavori sono a carico completo dell'Appaltatore, la quale solleva da qualsiasi responsabilità il Direttore dei lavori e l'Amministrazione Comunale.

La ditta appaltatrice sarà tenuta alla perfetta e puntuale esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto; all'atto della partecipazione alla gara dovrà presentare tutta la documentazione richiesta e necessaria alla dimostrazione del possesso dei requisiti occorrenti.

L'Appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione comunale del perfetto andamento e svolgimento dei lavori stradali assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna dall'appaltante, della disciplina e dell'operato dei propri dipendenti.

Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di ordinare motivatamente l'allontanamento dal servizio del personale reo di comportamenti negligenti o di violazioni delle norme di sicurezza, di insubordinazioni o gravi mancanze nonché di contegno scorretto con gli utenti o con il pubblico o di altri comportamenti non conformi alle norme contrattuali e di legge.

ART. 17 - CAUZIONE PROVVISORIA

Trattandosi di procedura di affidamento diretto dell'appalto non è previsto il deposito della cauzione provvisoria.

ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipulazione del contratto di appalto l'Appaltatore dovrà versare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, la cauzione sarà uguale allo sconto offerto. In caso di ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20% la polizza fideiussoria sarà aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, art. 103, comma 1, del D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a richiesta scritta dell'Ente appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria. In tal caso l'appalto viene aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione definitiva potrà essere svincolata con le modalità espresse nell'art. 7 comma 1 punto t) della Legge 1.08.2002 n. 166. La quota di garanzia pari al 25% cesserà di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e dopo che l'Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali, l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente, la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti ispettorati del lavoro. In assenza di tali requisiti la garanzia definitiva verrà trattenuta dall'Ente appaltante fino all'adempimento delle condizioni suddette.

ART. 19 - PIANO DI SICUREZZA

L'Appaltatore dovrà consegnare all'Ente appaltante, ai sensi del D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento di aggiudicazione, e comunque prima dell'esecuzione dei lavori, un piano operativo di sicurezza POS relativo alle scelte autonome dell'Appaltatore e alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, il quale farà parte integrante del contratto d'appalto. Le gravi e ripetute violazioni del piano da parte dell'Appaltatore saranno causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. L'Appaltatore si impegna a tenere il piano operativo di sicurezza a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

ART. 20 - CONSEGNA LAVORI

I lavori saranno consegnati dal Direttore dei lavori, previa autorizzazione del responsabile del procedimento, immediatamente dopo la determinazione di aggiudicazione definitiva.

Resta comunque salva, per l'Amministrazione comunale, sia la facoltà di procedere a una consegna di urgenza dei lavori appaltati, ai sensi delle norme vigenti, sia la facoltà di procedere ad una consegna frazionata ai sensi delle norme vigenti, senza che al riguardo l'appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta.

Nel giorno fissato le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per eseguire, ove occorra, il tracciamento delle opere secondo i disegni esecutivi di progetto. Le spese per la consegna dei lavori sono a carico dell'Appaltatore. La consegna dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorrerà il termine utile per il compimento delle opere.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, l'Ente appaltante assegnerà un termine perentorio, decorso il quale il contratto si intende risolto di diritto e si procederà con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Le parti possono convenire che la consegna dei lavori avvenga in più riprese. In tal caso saranno redatti verbali di consegna provvisori ed il termine di ultimazione dei lavori decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

ART. 21 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Non viene accordato all'Appaltatore il diritto di esclusiva, ipotizzato dall'art. 1567 del Codice Civile, pertanto il Comune, fermo restando l'obbligo di garantire il forfait contrattuale all'Impresa, si riserva la facoltà rimessa al suo libero apprezzamento, di affidare l'esecuzione di lavori della stessa natura ad altri imprenditori.

ART. 22 - DIREZIONE LAVORI

Il Direttore dei lavori rappresenta l'Ente appaltante per quanto riguarda l'accertamento che le opere eseguite dall'Appaltatore corrispondano in tutto e per tutto alle condizioni del contratto e siano conformi ai disegni di progetto e alle prescrizioni tecniche da lui impartite.

A tale scopo il Direttore dei lavori può controllare in qualsiasi momento i lavori eseguiti, nonché contestare o respingere un'esecuzione che a suo giudizio non risponda alle regole dell'arte, prendere visione delle bollette di consegna dei materiali in cantiere, accettare o rifiutare materiali, effettuare rilievi ed ispezioni e quant'altro la legge gli consenta di ottemperare.

Egli esercita la sua opera di alta sorveglianza con visite personali o di suoi sostituti, con la frequenza e la durata da lui ritenute necessarie.

Al Direttore dei lavori è demandato, il compito di verificare i quantitativi delle forniture e le misure delle opere eseguite e di provvedere alla redazione del certificato di regolare esecuzione ed alla liquidazione del saldo dei lavori in unica soluzione.

Spettano al Direttore dei lavori e ai suoi collaboratori tutti gli adempimenti, compiti e doveri di cui alle norme vigenti in materia di lavori pubblici.

ART. 23 - TEMPO UTILE E VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere eseguiti ed ultimati entro **30 (trenta)** giorni solari consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

I lavori relativi dovranno essere eseguiti ed ultimati entro e non oltre il **24 Marzo 2023**.

L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori. L'Ente appaltante può ordinare la sospensione dei lavori con le modalità e motivi di cui all'art. 26

La data di ultimazione dei lavori ordinati dovrà essere comunicata immediatamente dall'appaltatore al D.L. per iscritto, il quale verificherà la corretta esecuzione delle opere ordinate in contraddittorio; nel caso in cui le opere ordinate non siano state eseguite nei termini previsti sarà facoltà esclusiva della D.L. applicare le penali previste dall'art. 24.

Quest'ultimo, al termine dei lavori, dovrà provvedere ad asportare tutte le attrezzature del cantiere, a ripristinare l'ordinata sistemazione dei luoghi e a procedere alla pulizia dei luoghi di cantiere.

ART. 24 - PENALI

L'Appaltatore, in caso di consegna del servizio oltre il termine stabilito per l'esecuzione degli stessi, dovrà sottostare ad una penale pecuniaria, per ogni giorno di ritardo, nel rispetto delle disposizioni del D. lgs. 50/2016 e comunque in misura giornaliera non superiore all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e non superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori.

La penale complessiva verrà trattenuta dall'Amministrazione comunale con il Conto finale e sarà comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del servizio.

Ove l'entità della penale, conseguente al ritardo nell'ultimazione lavori, ecceda il 10% del valore del servizio appaltato, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure ai sensi delle norme vigenti.

ART. 25 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Sono considerati danni di forza maggiore quelli provocati ai lavori da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni di sicurezza.

L'Appaltatore è tenuto ad attuare tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni e a provvedere alla loro eliminazione. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a completo carico dell'Appaltatore i danni subiti alle opere provvisoriale, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta del servizio.

Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente, e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento.

L'Appaltatore non potrà sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. Il compenso per quanto riguarda i danni al servizio è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Si applicano integralmente le disposizioni di cui al D. lgs. 50/2016, in merito ai compensi eventuali all'Appaltatore per danni cagionati da forza maggiore.

ART. 26 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori a regola d'arte, l'Ufficio Tecnico Comunale o il Direttore dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori relativi all'ordine di servizio specifico, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, nei casi previsti dal D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; in tal caso il tempo di sospensione dovrà essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

Fuori dei casi previsti dal precedente comma, il Direttore dei lavori potrà ordinare, per ragioni di pubblico interesse o necessità, la sospensione degli stessi per un periodo di tempo che, in una sola volta o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio stesso, e mai per più di sei mesi.

Nel caso la sospensione avesse durata più lunga, l'Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza oneri. Se l'Ente appaltante si opporrà allo scioglimento del contratto, l'Appaltatore avrà diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Per la sospensione disposta nei casi precedenti non spetterà all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione del servizio.

ART. 27 - PROROGHE DEI LAVORI

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Appaltatore, l'Ente appaltante, previa richiesta scritta di quest'ultimo, potrà concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori, previsti in contratto, senza che ciò possa costituire titolo per l'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione.

In ogni caso la proroga dovrà essere richiesta con congruo anticipo rispetto della scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal ricevimento.

ART. 28 - PAGAMENTI IN ACCONTO

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore al **50%**, dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

- a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
- b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione;
- c) l'appaltatore dovrà presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilità; eventuali ritardi modificheranno i termini indicati nel presente articolo;

L'amministrazione committente provvede al pagamento, a favore dell'appaltatore, del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolari fatture fiscali, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 20 (venti) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1, solo ed esclusivamente nei seguenti casi:

- a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di variante in aumento, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni;
- b) Sospensione dei lavori, a causa dell'abbassamento delle temperature nella stagione tardo autunnale e invernale, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni che determina l'impossibilità di eseguire gli stessi a regola d'arte;
- c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni per altre cause non dipendenti dall'Appaltatore;

L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore, del subappaltatore a norma dell'articolo 53, comma 1 del presente Capitolato. Ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
- b) agli adempimenti di cui all'articolo 49 del presente Capitolato in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) all'accertamento, da parte dell'amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all'art. 105, comma 18, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l'amministrazione committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

ART. 29 - CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori è redatto entro giorni 30 dalla data del certificato di ultimazione; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, pari al 5% dell'importo contrattuale, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su invito del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 28, comma 2, del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa le medesime procedure e condizioni di cui al predetto art. 28 del presente capitolato speciale.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo dei lavori potrà avvenire solo dopo la consegna alla Direzione Lavori di tutti documenti inerenti i materiali certificati, da redigersi e produrre a cura e con onere della ditta Appaltatrice.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1-2-3 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

ART. 30 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

I lavori in oggetto s'intenderanno accettati solo ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte dell'Amministrazione comunale. Il certificato di regolare esecuzione dovrà avere luogo entro sei mesi a decorrere dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

L'Impresa si impegna a dare esecuzione con la massima sollecitudine possibile a tutti i lavori che, nel corso delle operazioni di collaudo risulteranno necessarie per rendere le opere conformi al progetto ed alle prescrizioni contrattuali.

Il certificato di regolare esecuzione potrà essere emesso solo una volta che sia accertata la piena positiva funzionalità delle opere, non ritenendosi, al riguardo, sufficiente il mero accertamento dell'esecuzione delle stesse in conformità al progetto, e solo a seguito della consegna della seguente documentazione: Dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici

Il tempo eventualmente utilizzato per rendere perfettamente e integralmente funzionanti le opere non sarà computato nel termine di cui al precedente 1° comma.

E' facoltà dell'Ente appaltante richiedere, prima dell'ultimazione dei lavori, la consegna parziale di alcune opere, a titolo di esempio: singoli blocchi dei servizi igienici. In tal caso si provvederà a un certificato provvisorio delle opere da utilizzare, con redazione di verbale di consegna anticipata delle opere, ai sensi del D.P.R. 207/2010.

Con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, si procederà allo svincolo della cauzione definitiva. Il pagamento del saldo, comunque, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 del Codice Civile.

Il collaudo sarà eseguito con le modalità del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice D.P.R. n. 207/2010.

In ogni caso la mancata esecuzione del collaudo per causa dell'Amministrazione, anche in presenza dell'utilizzazione dell'opera, non costituisce accettazione delle opere.

ART. 31 - TRATTENUTE A GARANZIA E PERIODO DI GARANZIA

L'Appaltatore dovrà garantire i lavori eseguiti per un periodo minimo pari a **due anni** dalla data di ultimazione degli stessi, **previa presentazione idonea garanzia scritta prima dell'approvazione del certificato di collaudo da parte della stazione appaltante.**

L'impresa dovrà fornire, completamente a sue spese, i disegni aggiornati delle opere realizzate, complete di dettagli tecnici, delle schede tecniche dei materiali, dei libretti d'uso e manutenzione. La documentazione dovrà essere consegnata in copia cartacea e su supporto informativo, le tavole grafiche in formato *.dwg

ART. 32 - ONERI FISCALI E SPESE

Tutte le spese, eventuali, inerenti ed incombenti il presente appalto, e il successivo contratto, incluso le spese di bollo, di registro, della copia del contratto e dei documenti, saranno a carico dell'Appaltatore, senza possibilità alcuna di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, ai sensi delle norme vigenti e di quelle ancora in vigore del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 33 - ORDINI DI SERVIZIO - ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni che gli saranno comunicate dal Direttore dei lavori, salvo il diritto di presentare le proprie osservazioni e riserve per iscritto, in tempi rapidi per non arrecare danno o disagio alcuno.

ART. 34 - SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto dei lavori sarà autorizzato dall'Ente appaltante a condizione che l'Appaltatore provveda, ai sensi dell'art. 105 del D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016:

- a indicare all'atto dell'offerta, o all'atto dell'affidamento in caso di varianti in corso d'opera, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell'offerta;
- a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all'Ente appaltante, che dovrà provvedere al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi, trascorso il quale, l'autorizzazione s'intenderà concessa;

- a stipulare il contratto di subappalto dopo l'autorizzazione;
- a depositare il contratto di subappalto presso il Comune almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dei lavori, allegando alla copia autenticata del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, con l'Impresa affidataria del subappalto nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto;
- a individuare quali subappaltatori o cottimisti esclusivamente imprese aventi gli stessi requisiti tecnici-economici-finanziari, per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai servizi da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti;
- a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%;
- a trasmettere all'Ente appaltante prima dell'inizio dei lavori in subappalto la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del proprio piano operativo di sicurezza;
- a trasmettere periodicamente all'Ente appaltante copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, trasmessigli dai subappaltatori e dai cottimisti;

ART. 35 - INVARIABILITA' DEI PREZZI - ELENCO PREZZI

Il prezzo contrattualmente convenuto è fisso e invariabile e comprende l'esecuzione di tutte le opere previste nel contratto e nel presente capitolato, compreso inoltre ogni altro onere, anche se non descritti, necessari a dare compiute a regola d'arte le opere previste nel contratto di appalto. Il prezzo per l'esecuzione dei lavori è da intendersi a corpo e sulla base della % di ribasso applicata in sede di offerta sull'importo contrattuale "a corpo" posto a base d'asta.

ART. 36 - PREZZO CONTRATTUALE E REVISIONE

I prezzi unitari sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, fornitura di materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico di materiali, noli e tutto quanto occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

La revisione dei prezzi è applicata secondo quanto previsto dall'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e, in particolare, con le seguenti modalità e condizioni:

- a) che non si tratti di lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
- b) l'appaltatore presenta all'amministrazione aggiudicatrice l'istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma;
- c) ai sensi della lettera "b" del comma 1 dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo del medesimo articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui alla successiva lettera "g";

d) la compensazione è determinata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori;

e) ai sensi del comma 4, secondo, quarto e quinto periodo dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta; Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza; le compensazioni in aumento si effettuano nel limite delle risorse di cui alla successiva lettera "g";

f) ai sensi del comma 6 dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate;

g) ai sensi del comma 7 dell'articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.

Al contratto non si applicano gli articoli 1664 del codice civile e 1467 del codice civile.

ART. 37 - VARIAZIONE DEI LAVORI

La Stazione Appaltante si riserva a facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 comma 1 punto b) del D.Lgs. 50/2016

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione dei lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento

ART. 38 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'Elenco Prezzi contrattuale previsto dall'art. 5.

Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti i nuovi prezzi, si prenderà come riferimento il prezzo esposto nel "Listino Prezzi Opere Pubbliche della Regione Lombardia – anno 2020"

Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale e dal comma 2 del presente articolo, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi mediante apposito verbale di concordamento.

Tutti i prezzi, sia quelli desunti dai citati listini, sia quelli determinati mediante apposite analisi, saranno soggetti all'applicazione de ribasso contrattuale con le stesse modalità previste per i prezzi contrattuali.

ART. 39 - PREZZI UNITARI

I prezzi unitari sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, fornitura di materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico di materiali, noli e tutto quanto occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

ART. 40 - ADEMPIMENTI IN CASO DI RISOLUZIONE O RESCISSIONE DEL CONTRATTO

In caso di risoluzione o rescissione del contratto, ai sensi degli artt. 108 e 109 del D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, l'Appaltatore dovrà consegnare il cantiere all'Amministrazione entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione o rescissione.

L'Amministrazione comunale, fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti, può procedere alla risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dalla legge, al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

- mancato inizio dei lavori alla data prevista;
- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei lavori in appalto da parte dell'Appaltatore;
- assunzione di decisioni unilaterali quali la sospensione, il ritardo, la riduzione, la modificazione dei lavori, la fatturazione di corrispettivi non autorizzati;
- scioglimento, cessazione, cessione o fallimento dell'Appaltatore;
- comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell'Appaltatore;
- mancato rispetto delle norme sulla sicurezza;
- subappalto anche di un singolo lavoro in appalto, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione comunale;
- cessione totale o parziale del contratto;
- venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara d'appalto nonché le autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle relative attività;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale rappresentante o di altri organi di amministrazione dell'aggiudicataria per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- inosservanza dei contratti collettivi di lavoro;
- il manifestarsi di una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto.

Il verificarsi di una delle citate circostanze costituisce grave inadempimento contrattuale e conseguentemente, grave errore contrattuale comportante immediata risoluzione del contratto e incameramento dell'intera cauzione definitiva.

Ove il Comune di Vittuone ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà inoltrare formale contestazione per iscritto alla controparte mediante Raccomandata RR, fermo restando il termine di 15 giorni per le contro-deduzioni; decorso tale termine il Comune adotterà le determinazioni ritenute opportune.

L'Amministrazione comunale potrà far valere la clausola risolutiva prevista dal presente articolo senza che l'aggiudicataria possa vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. L'Appaltatore sarà tenuto all'integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla stazione appaltante per effetto della risoluzione stessa.

I lavori potranno essere portati a termine con le modalità previste dalla legge, senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare diritti di sorta.

Nel caso di fallimento dell'Appaltatore, l'appalto si intenderà senz'altro risolto e la stazione appaltante potrà provvedere ai sensi di legge. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Amministrazione scegliere nei confronti degli eredi e aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

In caso di assunzione da parte degli eredi delle obbligazioni del contratto, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese tutti quegli atti e documenti che potranno dall'Amministrazione comunale ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.

Nel caso di Raggruppamento di Imprese si applicherà la disciplina di cui all'art. 48 del D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

ART. 41 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Verificandosi inadempienze o abusi rispetto agli obblighi contrattuali, successivamente alla contestazione prevista dal precedente articolo, l'Amministrazione comunale potrà procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori, ai sensi delle norme vigenti in materia.

Tale procedura verrà seguita quando l'Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai propri obblighi contrattuali entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione delle inadempienze rilevate ovvero non venga presentata alcuna controdeduzione entro il termine di cui all'articolo precedente.

In tal caso l'Amministrazione comunale, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione delle penali di cui agli articoli precedenti, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'Appaltatore, tutto quanto necessario per consentire il regolare andamento del servizio, anche eventualmente ordinandone l'esecuzione totale o parziale ad altra ditta.

Il recupero delle spese di cui al comma precedente, aumentate della maggiorazione contrattualmente prevista a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dall'Amministrazione comunale con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo, che dovrà essere tempestivamente integrato dall'Appaltatore fino alla concorrenza del 10% dell'importo contrattuale.

ART. 42 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto da parte dell'aggiudicataria a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, pena la facoltà per l'appaltante dell'immediata risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della cauzione definitiva, risarcimento dei danni e rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero allo stesso per effetto della risoluzione contrattuale stessa.

Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni vigenti in materia. E' vietata la cessione di crediti da corrispettivo d'appalto, se non previa autorizzazione scritta della stazione appaltante; la cessione non potrà comunque determinare una modifica del luogo di pagamento dei corrispettivi dovuti da quest'ultima.

ART. 43 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia in merito ai lavori in oggetto, verranno deferite ed attribuite alla giurisdizione ordinaria competente per territorio previo tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

ART. 44 - RICHIAMO ALLE LEGGI ED AL CAPITOLATO GENERALE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Per quanto non è prescritto dal presente capitolato speciale d'appalto ed in quanto ad esso non contraddicano, valgono le disposizioni di legge in vigore per il servizio del Ministero dei Lavori Pubblici e, in particolare, il "Nuovo" Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e le norme ancora vigenti del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010.

Si accettano espressamente e tassativamente, senza riserva alcuna, le clausole contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto e nel disciplinare di gara e si acconsente a che vengano riportate nell'eventuale contratto o scrittura privata successivi all'aggiudicazione dell'appalto.

ART. 45 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dal Comune di Vittuone esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Vittuone.